

**CITTA' DI VIGEVANO****SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE**

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale N. 209

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventisei del mese di Novembre alle ore 19:00 nella solita sala del Palazzo Municipale, osservate le modalità di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Il Presidente SALA ANDREA, nella sua qualità di Sindaco sottopone all'esame della Giunta il seguente

OGGETTO:

ATTO RICOGNITIVO SUI VIGENTI LIMITI ASSUNZIONALI IN SEGUITO ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL D.L. 90/2014, MODIFICATO IN SEDE DI CONVERSIONE CON LA LEGGE N. 11472014

Risultano presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto i Signori:

SALA ANDREA	Sindaco	Presente
CEFFA ANDREA	Vice Sindaco	Presente
PASCARELLI COSIMO DAMIANO	Assessore	Presente
AVALLE BRUNELLA	Assessore	Presente
TOVAGLIARO BARBARA	Assessore	Presente
BARONI LUIGI GIUSEPPE	Assessore	Presente
ROBECCHI BARBARA	Assessore	Presente
DELFRATE DANIELA	Assessore	Assente

Partecipa il Segretario Generale ROSSI Dott. Giacomo

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la seguente relazione-proposta, corredata dei pareri di cui all'art. 49 – comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000:

Premessa la propria competenza in tema di assetti organizzativi generali, politiche di gestione del personale, pianificazione e programmazione dei fabbisogni, indirizzo e controllo gestionale, come da quadro normativo vigente e con specifico riferimento agli artt. 48 e 89 del D.lgs. 267/2000 e agli artt. 4 e 6 del D.lgs. 165/2001;

Considerato che gli enti locali sono destinatari di una pluralità di norme in materia sia di riduzione della spesa di personale che di specifici vincoli e restrizioni alle assunzioni e che il quadro normativo è particolarmente complesso, nonché oggetto di contrastanti orientamenti giurisprudenziali e dottrinali;

Il quadro normativo di riferimento è stato sostanzialmente innovato con il D.L. 24/6/2014 n. 90, recante *“Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”*, modificato in sede di conversione con la Legge n. 114 del 11 agosto 2014 con l'introduzione delle seguenti previsioni:

sono stati eliminati, con l'abrogazione del comma 7 dell'art. 76 del D.L. 112/2008 convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, sancita dall'art. 3, comma 5, del D.L. 90/2014:

- il divieto di assunzione per gli enti con incidenza della spesa di personale pari o superiore al 50% di quella corrente e anche l'obbligo, ai fini della verifica di tale limite, di consolidare la spesa di aziende speciali, istituzioni e partecipate;
- il regime di maggior favore per le assunzioni del personale di vigilanza (copertura di tutte le cessazioni in caso di rapporto spesa personale7spesa corrente inferiore al 35%) e la disposizione secondo cui le assunzioni di personale a tempo indeterminato per lo svolgimento delle funzioni in materia di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale incidono al 50% nel limite delle facoltà assunzionali;

la percentuale di copertura del *turn over* è innalzata, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del Decreto Legge 90/2014: negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80% negli anni 2016 e 2017 e del 100% a decorrere dall'anno 2018;

ai sensi dell'art. 3, comma 6, del Decreto citato, tali limiti non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della coperture delle quote d'obbligo;

a decorrere dal 2014 è previsto il cumulo delle risorse destinato alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni (art. 3, comma 3, del D.L. 90/2014);

Dato atto che il Comune di Vigevano è ente soggetto alle regole del patto di stabilità interno e, come tale, soggiace alla disciplina di cui all'art. 1, commi 557 e 557 bis della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007);

l'art. 3, comma 5- bis, del D.L. 90/2014, dopo il comma 557-ter dell'articolo 1, ha inserito il comma 557-*quater*: *ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014, gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione*;

pertanto, per gli enti soggetti al patto di stabilità, la spesa di personale non dovrà più essere ridotta di anno in anno, ma verrà cristallizzata alla media sostenuta negli anni 2011-2012-2013;

indicazioni operative sono espresse dalla delibera della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, n. 25/SEZAUT/2014/QMIG, secondo la quale, in luogo del parametro temporale dinamico, contenuto nel comma 557 (come interpretato dalle delibere n. 2/SEZAUT/2010/QMIG e n. 3/SEZAUT/2010/QMIG) e volto a garantire una diminuzione in termini costanti e progressivi, di anno in anno, il legislatore ha esteso anche agli enti soggetti al patto di stabilità un "parametro temporale fisso e immutabile", individuato nel valore medio del triennio 2011-2013;

l'art. 9, comma 28, del Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78 prevede limitazioni alla spesa per assunzioni di personale flessibile per gli enti locali, nel limite del 50% della spesa sostenute per le stesse finalità nell'anno 2009. Per lavoro flessibile si intendono: tempo determinato, convenzioni, Co.co.co, CFL, somministrazione e lavoro accessorio (*voucher*);

ai sensi della novella di cui all'art. 11, comma 4-bis, del Decreto Legge 90/2014, tali limitazioni non si applicano agli enti locali soggetti al patto di stabilità in regola con gli obblighi di costante riduzione della spesa di personale di cui al comma 557 dell'art. 1, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i., nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Pertanto, gli enti in regola con gli obblighi di riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa flessibile, risultano esentati dal contenimento della spesa per i contratti a termine entro il 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009,

resta fermo che, comunque, la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

Considerato che, per effetto delle descritte modifiche, si rende necessario rideterminare e quantificare formalmente le facoltà assunzionali dell'Ente;

Vista, inoltre, la nota prot. 56221 del 27/10/2014, della Responsabile del Servizio "Segreteria generale, rapporti esterni e partecipati, sistema integrato dei controlli", agli atti, di rettifica delle spese di personale anno 2013, rispetto alle quali si è riscontrato che alla voce "spese sostenute per il personale comandato" erano state imputate le spese per il personale in procura per tutto il 2013, mentre per il personale in comando alla ASMV per il solo primo semestre 2013, tralasciando la somma di € 33.114,60 corrispondente al secondo semestre;

Vista la successiva nota prot. 57235 in data 31/10/2014, del Responsabile del Servizio Trattamento Economico e Previdenziale, in atti, di trasmissione della certificazione rettificata delle spese del triennio 2011-2013;

Rilevato che il valore medio delle spese di personale, così come ricalcolato sul triennio 2011-2012-2013, ammonta a € 15.616.841,24 (invece di € 15.627.879,44) e precisamente: spesa anno 2011 pari a € 16.529.429,76; spesa anno 2012 pari a € 15.326.192,91; spesa anno 2013 pari a € 14.994.901,05 (invece di 15.028.015,65);

Vista, inoltre, la nota prot. 56311 in data 27/10/2014, della Responsabile del Servizio "Segreteria generale, rapporti esterni e partecipati, sistema integrato dei controlli", agli atti, di trasmissione dei prospetti rettificati, relativi all'incidenza sulle spese correnti delle spese del personale del Comune e delle Società Partecipate, con la precisazione che il metodo utilizzato è quello contenuto nel parere della Corte dei Conti – Sezioni Riunite – n. 14/2011, con riferimento ai dati dell'Azienda Speciale Multiservizi Vigevano e al bilancio consolidato ASM Vigevano e Lomellina;

Dato atto che, anche in base ai prospetti rettificati, risulta tendenzialmente rispettato il principio di riduzione percentuale delle spese di personale rispetto alle spese correnti (anno 2011 pari al 35,99; anno 2012 pari al 36,78%; anno 2013 pari al 34,96%);

Ritenuto, pertanto, di rettificare, in sede ricognitiva, i riferimenti ai limiti di spesa di personale e al regime vincolistico delle assunzioni, contenuti nelle deliberazioni di G.C. di programmazione dei fabbisogni di personale relative al triennio 2011-2013;

Rilevato, inoltre, che la spesa sostenuta nell'anno 2009 per personale a tempo determinato risulta pari a € 515.940,43, come da nota prot. 57235 in data 31/10/2014, del Responsabile del Servizio Trattamento Economico e Previdenziale, agli atti, di certificazione delle spese di personale a tempo determinato anno 2009;

Precisato che alla luce delle pronunce giurisprudenziali e chiarimenti dottrinali ad oggi intervenuti:

- la spesa di personale presa a riferimento per definire il tetto del 2009 è intesa in termini di competenza, in linea con quanto deliberato dalla Corte dei Conti Sezioni Riunite (Deliberazione n. 7/2011);
- la spesa sostenuta nel 2009 era stata inizialmente calcolata comprendendo anche la spesa sostenuta per le assunzioni ex 110, 1° comma, del D.lgs 267/2000, risultando pari a € 855.069,33 (50% pari a € 427.534,66). Successivamente, come chiarito dalla deliberazione della Corte dei Conti Sezione autonomie n. 12/2012, non sono stati ricompresi, all'interno delle voci che concorrono a formare sostenuta nell'anno 2009 per personale a tempo determinato, gli incarichi ex art. 110, comma 1, del D.lgs. 267/2000 che, per loro natura, trovano nel combinato disposto del D.lgs. 165/2001 e D.lgs. 267/200 i propri limiti e disciplina;
- come affermato dalla dottrina e giurisprudenza dominante (in tal senso Corte dei Conti Liguria n. 20/2012, i limiti di cui sopra *"al di là del dato letterale (...) devono considerarsi un unico importo di spesa (...) relativo alle forme flessibili di lavoro su cui calcolare i limiti di spesa (...) per ciò che concerne gli istituti di lavoro flessibile (...)"*);

Dato atto che il presente provvedimento ha natura ricognitiva, finalizzata a quantificare formalmente i limiti entro i quali è possibile esercitare le facoltà assunzionali, fermo restando che la concreta programmazione di fabbisogno del personale resta assoggettata alle effettive disponibilità di Bilancio;

Vista la certificazione rilasciata dal Collegio dei Revisori in data 21 novembre 2014, circa la correttezza dei riferimenti ai limiti di spesa di personale e al regime vincolistico delle assunzioni, così come rideterminati;

Vista la deliberazione di C.C. n. 31 del 17/06/2014 di approvazione del bilancio di previsione 2014/2016;

Vista la deliberazione di G.C. n. 199 del 18/11/2014 : Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e Piano degli Obiettivi e delle Performance 2014

Con voti unanimi

DELIBERA

1. di prendere atto delle modifiche al dettato normativo, della giurisprudenza e delle argomentazioni rappresentate in narrativa in merito alle capacità assunzionali degli Enti Locali;
2. di rideterminare i limiti assunzionali dell'Ente come in premessa specificato, quale parte integrante e sostanziale del dispositivo;
3. di prendere atto che il presente provvedimento ha natura ricognitiva e che i predetti limiti potranno essere oggetto di modifiche e/o integrazioni a seguito di pronunciamenti della Sezione Autonomie della Corte dei Conti o di modifiche imposte dalla normativa di volta in volta vigente in materia di contenimento della spesa di personale;
4. di dare mandato ai dirigenti competenti di monitorare costantemente la spesa di personale al fine di rispettare limiti e vincoli in materia previsti, dando atto che le decorrenze previste nel piano triennale sono indicative e direttamente collegate alle condizioni in premessa indicate e che qui si intendono formalmente approvate, autorizzando, se necessario, rinvii, per garantire gli equilibri di bilancio ed il rispetto dei limiti sopra indicati;
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.lgs. n. 267 del 18/8/2000, a seguito di apposita votazione unanime.

OGGETTO: ATTO RICOGNITIVO SUI VIGENTI LIMITI ASSUNZIONALI IN SEGUITO ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL D.L. 90/2014, MODIFICATO IN SEDE DI CONVERSIONE CON LA LEGGE N. 11472014

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(art. 49 comma 1 del dlgs. N. 267 del 18/8/2000)

Visto con parere **FAVOREVOLE**

Vigevano, lì 06/11/2014

Il Dirigente di Settore

f.to DI TROIA PIETRO

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to SALA ANDREA

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to ROSSI GIACOMO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene inviata ai Capigruppo Consiliari;

Il sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio dal 01/12/2014 ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. 267/2000 e successive modificazioni.

F.to IL SEGRETARIO GENERALE
ROSSI GIACOMO

ESECUTIVITA'

☐ Divenuta esecutiva il _____ per decorrenza del termine di cui all'art. 134 - comma 3 - del dlgs. n. 267 del 18/8/2000.

F.to IL SEGRETARIO GENERALE
ROSSI GIACOMO

Copia dell'originale. Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n.39/1993. L'originale è agli atti dell'Ente.

DELIBERAZIONE G.C. N. 209 DEL 26/11/2014